



COMUNE DI CHALLAND SAINT ANSELME

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

**AGGIORNATO SECONDO GDPR, LINEE GUIDA 3/2019 e Schema
di Regolamento per la disciplina della videosorveglianza approvato
dal Consiglio di Amministrazione del CELVA con deliberazione del 29
giugno 2021, n. 59.**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.06.2022

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Ambito di applicazione	4
Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	4
Art. 5 – Consultazione preventiva al Garante	5

CAPO II – SOGGETTI

Art. 6 – Titolare del trattamento dei dati personali	5
Art. 7 – Responsabile del trattamento dei dati personali	5
Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali	5
Art. 9 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa del Servizio di Polizia Locale	6
Art. 10 – Accesso ai sistemi e parole chiave	6

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali	7
Art. 12 – Obblighi degli operatori	7
Art. 13 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia	8
Art. 14 – Informazioni rese al momento della raccolta	8
Art. 15 – Diritti dell'interessato	9

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 16 – Sicurezza dei dati personali	10
Art. 17 – Controllo degli accessi	10
Art. 18 – Modalità da adottare per i dati videoripresi	10
Art. 19 – cessazione dell'attività di videosorveglianza	11
Art. 20 – Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi	12

CAPO V – NORME FINALI

Art. 21 – Norma di rinvio	12
Art. 22 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	12
Art. 23 – Modifiche regolamentari	12
Art. 24 – Disposizioni finali	12
Art. 25 – Normativa applicabile	12

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del **Comune di Challand Saint Anselme** e gestito dal Servizio del Corpo di Polizia Municipale, e garantisce che lo stesso si svolga per l'espletamento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il presente regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "normativa vigente" si intende tutta la normativa applicabile di cui all'elenco all'art.25 del presente Regolamento
- b. per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini ed eventualmente suoni, utilizzato per le finalità di cui all'articolo 1;
- c. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- d. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distruzione di dati personali;
- e. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dei dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- f. per "titolare", il Comune cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g. per "responsabile", la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- h. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
- i. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- j. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del **Comune di Challand Saint Anselme** e collegato alla centrale operativa del Servizio di Polizia Municipale.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa del Servizio di Polizia Municipale.

2. Le finalità del suddetto impianto sono:

- l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico mobiliare e immobiliare;
- la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
- contrastare l'abbandono dei rifiuti al di fuori delle aree di raccolta anche come strumento di prevenzione di reati ambientali;
- l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa del Servizio di Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie del Servizio di Polizia Municipale e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine.

4. Il sistema di videosorveglianza, nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità sanciti dalla normativa vigente in materia di privacy, comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che il Servizio di Polizia Municipale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di Privacy con un'apposita regolamentazione.

8. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e s.m.i) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. I dati personali rilevabili e/o rilevati dagli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5 – Consultazione preventiva al Garante

Ai sensi dell'art. 36 GDPR il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento potrebbe presentare un rischio elevato in assenza di misure adottate per attenuare il rischio.

CAPO II - SOGGETTI

Art. 6 – Titolare del trattamento dei dati personali

1. Il Comune, nella persona del Sindaco, legale rappresentante dell'ente, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

2. Il Sindaco, in qualità di Titolare:

- a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b. effettua quando prevista la consultazione preventiva al Garante;
- c. individua i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e nomina i responsabili del trattamento dei dati personali;
- d. detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
- e. vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7 – Responsabile del trattamento dati personali

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in servizio (ovvero il Comandante o altro addetto della Polizia Locale) è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera g) del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale o eventuali amministratori (se in carenza di organico).

2. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

6. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

7. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.

8. Il Responsabile/gli incaricati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi nell'ambito delle competenze loro affidate.

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa del Servizio di Polizia Municipale

1. L'accesso alla centrale operativa del Servizio di Polizia Municipale è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile ed a questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa del Servizio di Polizia Municipale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.

4. Il Titolare/Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che sarà conservato per la durata di anni uno.

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 4 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà costituito da telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.

3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4. Il Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati non effettueranno riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Servizio di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite (al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010), ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della vigente normativa sulla privacy.

Art. 12 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art. 4 comma 2.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune, in prossimità della posizione delle telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste in combinazione con un'icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto.

Le informazioni da riportare sulla segnaletica devono soddisfare i seguenti contenuti: le finalità del trattamento, l'identità del titolare del trattamento e l'esistenza dei diritti dell'interessato, i recapiti del responsabile della protezione dei dati e il riferimento all'informativa completa indicando dove e come trovarla, il periodo di conservazione per escludere la sola sorveglianza in tempo reale (senza alcuna registrazione di dati o trasmissione a soggetti terzi).

2. La segnaletica corrisponde ai modelli previsti dalle Linee Guida sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video approvate dall'Autorità del Garante.

Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

Le informazioni devono essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata. Non devono esserci dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e deve essere chiaro in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza.

3. Il Comune si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

4. Informativa completa agli interessati

L'informativa completa agli interessati deve essere redatta a norma dell'art. 13 del GDPR.

Le informazioni devono essere facilmente accessibili per l'interessato attraverso una pagina informativa completa messa a disposizione sia presso gli sportelli aperti al pubblico, che ai punti informativi presso il Comune, sia attraverso il sito internet istituzionale.

La segnaletica di avvertimento (di primo livello) deve contenere un chiaro riferimento all'informazione completa.

Art. 15 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. In particolare l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. di esser informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. di ottenere dal responsabile, senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte di questi (30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni utili ad un integrale riscontro sono particolarmente complesse):
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardino la comunicazione in forma inleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi da esplicitare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

-

3. Per ogni richiesta di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo può essere chiesto all'istante, se non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale, stabilito dalla Giunta comunale.

4. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

5. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

6. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

7. La Giunta comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

8. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

9. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

10. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Questi dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

11. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 16 - Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da un adeguato livello di sicurezza così come indicato dall'art. 32 del GDPR e nel rispetto delle norme di attuazione di questo.

2. Il Titolare e il Responsabile del trattamento garantiscono l'adeguata sicurezza dei dati personali. Le misure tecniche e organizzative attuate sono proporzionate ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Sono individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice e tengono conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 17 – Controllo degli accessi

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio/Comando in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Titolare, il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate e/o autorizzate da soggetti autorizzati.

2. Il controllo degli accessi garantisce che solo le persone autorizzate possano accedere al sistema e ai dati. Le misure che supportano il controllo fisico e logico degli accessi includono:

- la garanzia che tutti i locali in cui viene effettuato il monitoraggio mediante videosorveglianza e in cui vengono conservate le riprese video siano protetti contro l'accesso non supervisionato da parte di terzi
- il posizionamento dei monitor in modo tale che solo gli operatori autorizzati possano visualizzarli
- la definizione e l'applicazione delle procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell'accesso;
- l'attuazione di metodi e mezzi di autenticazione e autorizzazione dell'utente, tra cui ad esempio la lunghezza delle password e la frequenza della loro modifica;
- la registrazione e la revisione periodica delle azioni eseguite dagli utenti (con riguardo sia al sistema sia ai dati);
- l'esecuzione del monitoraggio e l'individuazione di guasti agli accessi in modo continuativo e la risoluzione in tempi brevi delle carenze individuate;
- includono l'utilizzo di supporti atti ad impedire la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 18 - Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli Incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo o informatico), conservato nei locali della centrale operativa del Servizio di Polizia Municipale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela.

Art. 19 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune effettuerà comunicazione alla comunità cittadina.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati solo relativamente ad illeciti e indagini in corso.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 20 - Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune a favore di altri soggetti autorizzati, diversi dall'interessato, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V – NORME FINALI

Art. 21 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 22 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.
2. In particolare si applica l'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 (diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo)
3. Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 46 della legge 241/1990 e s.m.i. è il Responsabile del trattamento dei dati personali così come individuato dal presente Regolamento.

Art. 23 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

Art. 24 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

Art. 25 - Riferimenti normativi

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (a seguire GDPR)

D.Lgs. 196/2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e s.m.i. adeguato con D.Lgs. 101/2018 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video – versione 2.0 – adottate il 29/01/2020 (a seguire Linee Guida)

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010

“Decreto sicurezza” Decreto Legge 23/02/2009, n. 11 e convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38, denominato “Piano straordinario di controllo del territorio”

Direttiva UE 2016/680 (direttiva Polizia) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.